



**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5
ARENELLA VOMERO
Servizio Attività Tecniche**

ORDINANZA N. 12 DEL 03/12/2015

OGGETTO: Proroga della O.D. n. 1170 del 27/11/2015 – Divieto di transito veicolare in vico Acitillo, nel tratto compreso tra via Francesco Fracanzano e via Giuseppe Ribera, fino a tutto il 09/12/2015.

I L D I R I G E N T E

Premesso che con Ordinanza Dirigenziale n. 1170 del 27/11/2015 è stato istituito dal 30/11/2015 al 04/12/2015 il divieto di transito veicolare in vico Acitillo, nel tratto compreso tra via Francesco Fracanzano e via Giuseppe Ribera, onde consentire l'esecuzione di opere connesse ai lavori di estrema urgenza sulla carreggiata e sui marciapiedi di via Alessandro Longo;

Considerato che per sopraggiunte esigenze tecnico-organizzative si rende necessario prorogare il suddetto dispositivo di traffico temporaneo per n. 5 giorni, fino a tutto il 09/12/2015;

Ritenuto che, per poter consentire l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, è necessario attuare la disciplina di traffico temporaneo di cui alla parte dispositiva del presente atto;

Letto il Decreto Ministeriale 10/07/2002 “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*” che l’impresa esecutrice dei lavori avrà cura di attuare;

Vista la disposizione del Vice-Direttore Generale dell’Area Tecnica, prot. n. PG/2014/0291749 del 09/04/2014, inerente l’adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;

Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

PROROGARE per n. 5 giorni, fino a tutto il 09/12/2015, il divieto di transito veicolare in vico Acitillo, nel tratto compreso tra via Francesco Fracanzano e via Giuseppe Ribera.

L’installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e l’eventuale ripristino della segnaletica preesistente sono a carico della impresa esecutrice dei lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l’adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell’art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi